

2977

fr

0

8 luglio 2015

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

visto l'art. 12 del Regolamento della Legge sul sostegno alla cultura del 16 dicembre 2014 nel quale si esplicitano i principi-base che sottostanno al rilascio del patrocinio del Consiglio di Stato in ambito culturale;

richiamato l'art. 53 del Regolamento concernente il protocollo del 20 novembre 1991;

considerata la necessità di elaborare norme specifiche per il rilascio del patrocinio da parte del Consiglio di Stato per manifestazioni / progetti / pubblicazioni o eventi in ambito culturale;

sentito il parere della Commissione culturale consultiva;

su proposta del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport,

r i s o l v e :

1. Il **Patrocinio del Consiglio di Stato** per eventi / manifestazioni o progetti culturali è concesso per decisione del Consiglio, su richiesta scritta alla Cancelleria dello Stato, applicando in maniera rigorosa i criteri menzionati ai punti 2-5.
2. Criteri di ammissibilità
Almeno due dei seguenti quattro requisiti devono essere soddisfatti:
 - a) L'evento si distingue per unicità/originalità e rilevanza.
 - b) L'evento ha ottenuto o è in grado di ottenere il patrocinio di altre autorità, istituzioni, enti o sponsor di assoluta reputazione e affidabilità.
 - c) L'evento ha una ricaduta e un irradiazione riconosciuti anche dagli ambiti non specializzati.
 - d) Il rilascio del patrocinio è preavvisato favorevolmente dai servizi competenti.
3. Fattori favorevoli
La presenza di uno o più fattori elencati di seguito è considerata favorevolmente nella valutazione per il rilascio:
 - a) L'evento ha portata o risonanza internazionale, nazionale o intercantonale.
 - b) L'organizzatore è garante di continuità, serietà e/o durabilità.
 - c) L'evento favorisce le relazioni pubbliche, la credibilità ed il prestigio del Consiglio di Stato o dei singoli Consiglieri di Stato.
 - d) L'organizzatore può contare sull'apporto di un comitato artistico o scientifico di indubbia qualità.
 - e) Il valore artistico o scientifico dei contenuti è avallato con convinzione dalla Commissione culturale consultiva.
 - f) L'evento sottolinea o accompagna una ricorrenza storica di rilevanza cantonale.

4. Fattori di criticità

La presenza di uno o più fattori elencati di seguito è considerata negativamente nella valutazione per il rilascio:

- a) L'evento è ricorrente.
- b) Il patrocinio è richiesto per una prima edizione di un evento destinato a diventare ricorrente.
- c) L'evento non garantisce solidità o trasparenza organizzativa e/o finanziaria.
- d) L'evento è semplicemente "importato" da modelli esistenti altrove.

5. Fattori di esclusione

La presenza di uno o più fattori elencati di seguito mette in dubbio l'entrata in materia:

- a) Esistono sul territorio eventi di formato o portata analoga che non hanno mai richiesto il patrocinio.
- b) In caso di eventi ricorrenti: l'evento in questione ha avuto edizioni precedenti di scarso valore o livello.
- c) L'evento non si inserisce assolutamente nel contesto o nel panorama culturale del Cantone.
- d) La concessione del patrocinio potrebbe essere fonte di imbarazzo susseguente.
- e) Nell'evento lo scopo di lucro o gli interessi privati sono preponderanti rispetto all'interesse pubblico.
- f) Il promotore dell'evento o l'evento stesso hanno scopi di propaganda partitica, ideologica o religiosa oppure promuovono atteggiamenti anti-sociali o eticamente problematici come la violenza o la discriminazione.

6. Procedura di valutazione

- a) La valutazione ed il preavviso sulle richieste pervenute sono delegati al Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS) che può avvalersi del parere della Commissione culturale consultiva.
- b) Il preavviso del DECS tiene conto di tutti gli elementi menzionati ai punti 2-5 e viene trasmesso alla Cancelleria dello Stato, che sottopone l'istanza alla decisione del Consiglio di Stato.
- c) La decisione del Consiglio di Stato viene comunicata in forma scritta al richiedente.
- d) La decisione non è impugnabile. Il richiedente ha facoltà di chiedere un riesame qualora sia in grado di portare elementi nuovi o che non sono stati debitamente considerati nella prima valutazione.

7. Validità e pubblicazione

La presente normativa è pubblicata sui siti WEB della Cancelleria e del DECS.

8. Comunicazione:

- Direzione del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (decs-dir@ti.ch)
- Divisione della cultura e degli studi universitari (decs-dc@ti.ch)
- Cancelleria dello Stato (can-sc@ti.ch)

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

N. Gobbi

Il Cancelliere:

G. Gianella